Cassazione civile sez. un., 07/07/2022, n. 21514

Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Firenze, Fondiaria Sai-S.p.a. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, dedusse che, in conseguenza del sinistro verificatosi il (*omissis*) a (*omissis*), tra lâ??autovettura Peugeot condotta da (*omissis*) e lâ??autovettura Land Rover, di proprietà di (*omissis*), condotta da (*omissis*) e priva di assicurazione, aveva corrisposto lâ??importo di Euro 5.293,00 in virtù di una transazione; aggiunse che il sinistro era da addebitare al conducente dellâ??autovettura Land Rover, in base alle dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti e riportate nel verbale dei vigili urbani intervenuti sul posto, e che agiva per il recupero di tali somme nei confronti della proprietaria e del conducente dellâ??auto non assicurata, ai sensi dellâ??art. 292 del Codice delle assicurazioni.

Avverso il decreto ingiuntivo richiesto, emesso dal Giudice e depositato il 16 febbraio 2009, proposero opposizione il (*omissis*) e la (*omissis*), con atto di citazione notificato il 17 aprile 2009, contestando la competenza territoriale, per materia e per valore del giudice adito nonchÃ" i presupposti per il ricorso alla procedura monitoria, oltre che la fondatezza della pretesa.

Si costituì lâ??opposta insistendo nella domanda.

Con sentenza n. 98/2011, pubblicata il 17 gennaio 2011, il Tribunale di Firenze rigett \tilde{A}^2 lâ??opposizione.

Avverso tale decisione il (*omissis*) e la (*omissis*) proposero gravame, denunciando lâ??erronea applicazione della legge, lâ??errata valutazione dei fatti di causa, oltre che la carenza di motivazione.

Si costituì la società appellata resistendo allâ??impugnazione.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 8 agosto 2017, rigettò il gravame rilevando che lâ??azione promossa dellâ??impresa designata dal FGVS trovava fondamento nella legge, quale azione di regresso in presenza di determinati presupposti fattuali fra cui la mancanza di copertura assicurativa e lâ??avvenuto pagamento del danno nei confronti del danneggiato da parte dellâ??impresa predetta. Precisò la Corte territoriale che trattavasi di obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasformava in obbligazione di valuta a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Inoltre, quella medesima Corte ritenne sussistente la competenza del Tribunale di Firenze, giudice del luogo del domicilio del creditore che agiva in regresso e quindi luogo di adempimento dellâ??obbligazione

ex art. 1182 c.c., comma 3; ritenne, altresì, infondata la censura proposta in ordine alla competenza per materia, trattandosi di debito di valuta sorto a seguito della transazione, sicchÃ" non era configurabile la competenza ex art. 7 c.p.c. del Giudice di pace, in quanto il sinistro stradale costituiva non lâ??oggetto dellâ??azione ma il fatto dal quale sorgeva il diritto di credito dellâ??impresa designata, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292. Sulla base della documentazione prodotta dalla compagnia, la Corte di appello affermò la responsabilità di (omissis) nella causazione del sinistro, aggiungendo che la transazione e la relativa quietanza non erano state specificamente contestate nÃ" erano state offerte prove contrarie.

Avverso tale sentenza (*omissis*) e (*omissis*) hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

La parte intimata non si Ã" costituita in questa sede.

La causa Ã" stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 18802/2021 del 2 luglio 2021, al Primo Presidente per lâ??eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo la Terza Sezione riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione relativa alla natura giuridica dellâ??azione di cui allâ??art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dallâ??impresa designata che ha pagato il danneggiato nellâ??ipotesi b) dellâ??art,283 del predetto codice, ovvero perchÃ" il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, evidenziando che la soluzione di tale questione avrà rilevanti ricadute in relazione al termine di prescrizione e alla sua decorrenza, oltre che sulla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dellâ??autore dellâ??illecito e sullâ??applicabilità dellâ??art. 2055 c.c..

Il Primo Presidente ha disposto lâ??assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.

In prossimità dellâ??udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria, mentre UnipolSai S.p.a. ha depositato procura speciale al fine di partecipare a tale udienza.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo (*omissis*) e (*omissis*) denunciano la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare lâ??azione concessa allâ??impresa designata come azione di regresso nascente dalla legge, anzichÃ" quale surrogazione nei diritti del danneggiato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che, nonostante il tenore letterale della legge, che si esprime in termini di regresso, definisce

lâ??azione come ipotesi di surrogazione legale nel medesimo diritto vantato dal danneggiato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 oltre che degli artt. 99 c.p.c. e 2054 e 2055 c.c., nonchÃ" omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, escludendo lâ??ipotesi di surrogazione nella cessione del danneggiato, non ha ritenuto necessario alcun accertamento sulla dinamica del sinistro, ma in tal modo quella Corte avrebbe mancato di dare corretta applicazione al principio della domanda e/o, comunque, ai principi regolatori della solidarietà da fatto illecito. A parere di (*omissis*) e di (*omissis*), infatti, la richiesta di condanna in solido potrebbe trovare spiegazione soltanto qualificando la pretesa come azione di surrogazione nei diritti del danneggiato, unico soggetto legittimato ad invocare la solidarietà . Infatti, lâ??obbligazione solidale, tra proprietario e conducente, sorge, ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c., dal fatto illecito e non dalla legge. Pertanto, poichÃ" la compagnia ha chiesto la condanna in solido, evidentemente non si Ã" limitata ad agire sulla base dellâ??azione di rivalsa prevista dalla legge, ma Ã" subentrata nella medesima posizione del danneggiato. Sulla scorta di tali premesse sarebbe stato necessario accertare compiutamente la verificazione del sinistro, delle relative modalità e delle connesse responsabilità .

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, oltre che degli artt. 1299 e 2055 c.c..

Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe errato nel considerare, da un lato, quello di cui allâ??art. 292 citato come un diritto di regresso nascente dalla legge e, dallâ??altro, pur in base a tale errato presupposto, nel ritenere sussistente lâ??imputabilitÃ, in solido, dellâ??obbligazione alla proprietaria e ai conducente del veicolo non assicurato. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, accogliendo lâ??interpretazione suggerita dal giudice di appello, si prospetterebbero due soluzioni: secondo una prima impostazione, lâ??impresa designata sarebbe debitrice in solido, unitamente agli altri responsabili del sinistro, con la conseguenza che, trovando applicazione lâ??art. 1299 c.c., avrebbe diritto a ripetere le somme in proporzione alle rispettive responsabilitÃ, previo accertamento della dinamica del sinistro; secondo una diversa ricostruzione, si tratterebbe di un credito sganciato dal fatto illecito, perchÃ" derivante non dalla responsabilitA del sinistro ma dalla circostanza di avere omesso di adempiere allâ??obbligo di assicurazione contro la responsabilitA civile. In base alla lettura da ultimo indicata, lâ??unica responsabile sarebbe la proprietaria del veicolo e non anche il conducente, senza che possa spiegare alcun effetto lâ??eventuale responsabilitÃ, di natura solo amministrativa, del conducente che si sia posto alla guida del veicolo non assicurato, trattandosi di addebito diverso nei presupposti e nelle modalitA, ma, soprattutto, del tutto sconnesso dal costituendo rapporto con il FGVS.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 633 e seguenti c.p.c. e degli artt. 7, 18 e 20 c.p.c..

Sulla base delle considerazioni espresse nellâ??illustrazione dei motivi che precedono, risultando indispensabile lâ??accertamento della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilitÃ, a parere dei ricorrenti, il credito non sarebbe liquido e, conseguentemente, non sussisterebbero i presupposti per lâ??emissione del decreto ingiuntivo. Inoltre, trattandosi di obbligazione da fatto illecito, il Tribunale di Firenze sarebbe incompetente per territorio, per materia e valore e i ricorrenti rappresentano di aver a tale riguardo proposto eccezioni davanti al giudice di primo grado e ribadito le stesse nei motivi di appello.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dellâ??art. 115 c.p.c., degli artt. 2702, 2729 e 2697 c.c. nonchÃ" dei principi sulla valutazione delle prove e dellâ??art. 1304 c.c..

Pur accedendo alla tesi della Corte territoriale, secondo cui non sarebbe necessario lâ??accertamento della dinamica e delle effettive responsabilitÃ, ma solo la verifica dei due presupposti della mancanza di copertura assicurativa e dellâ??avvenuto pagamento, da parte della impresa designata, in favore del terzo danneggiato, lâ??argomentazione del giudice di appello in ordine alla dimostrazione di tali circostanze a parere dei ricorrenti â?? sarebbe, comunque, errata.

Infatti, la Corte di merito ha ritenuto che la prova del pagamento in favore del danneggiato risiederebbe nella transazione e nella relativa quietanza e cioÃ" in un documento proveniente da un terzo, non confermato da alcun testimone nÃ" da altro elemento, neppure indiziario. Sotto tale profilo, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il pagamento e la relativa quietanza non contestati, laddove, invece, lâ??atto di transazione sarebbe stato contestato già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e lâ??onere della prova del pagamento gravava solo sulla compagnia.

Inoltre, lâ??opponibilità della transazione nei confronti degli odierni ricorrenti costituirebbe erronea applicazione dellâ??art. 1304 c.c..

Infine, dalle risultanze processuali non emergerebbe la responsabilità del conducente del veicolo Land Rover, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità del (*omissis*) nella verificazione del sinistro sulla base delle dichiarazioni di soltanto due persone informate dei fatti riportate nel rapporto dei VV.UU., dichiarazioni neppure confermate da tesimoni. Peraltro, in senso contrario alle modalità riferite del sinistro deporrebbe la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 2498/2004 di annullamento della sanzione amministrativa comminata al (*omissis*), sentenza il cui valore probatorio sarebbe stato escluso dalla Corte di merito con motivazione apodittica e/o con mero rinvio ad altra statuizione e, quindi, sostanzialmente senza alcuna motivazione.

6. Con il sesto motivo (*omissis*) e (*omissis*) denunciano la violazione e/o la falsa applicazione del già più volte citato art. 292, oltre che degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente ritenuto il diritto azionato dalla compagnia quale forma autonoma di regresso, svincolata dallâ??accertamento del fatto illecito, ma, nello stesso tempo, avrebbe reputato necessario individuare il responsabile esclusivo del sinistro e ciò anche in violazione delle norme citate, non sussistendo sul punto alcuna domanda espressa, tesa ad individuare le rispettive responsabilità nella causazione del sinistro. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il Tribunale di Firenze non avrebbe potuto accertare i fatti relativi alla responsabilità del sinistro, in quanto di competenza di altro giudice, ed avrebbe compiuto un accertamento pregiudizievole per i ricorrenti, suscettibile di valere, anche nel rapporto interno tra condebitori e per lâ??eventuale successiva azione di regresso, con forza di giudicato.

- 7. I primi quattro motivi ed il sesto vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, riguardando essi la questione centrale della natura giuridica della??azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e i conseguenti effetti in termini di autonomia o meno della??azione rispetto alla posizione del danneggiante, di solidariet passiva, di liquidit del credito e di competenza del giudice adito.
- 8. Come evidenziato pure nellâ??O.I. n. 18802 del 2/07/2021, la Corte di merito sembra farsi carico dei presupposti dellâ??azione recuperatoria esercitata dal Fondo e, in particolare, del profilo della necessità o meno del previo accertamento della responsabilità del sinistro. Ed invero, il giudice di secondo grado, pur facendo propria la tesi della sufficienza dei due requisiti formali (scopertura assicurativa del veicolo e avvenuto pagamento), in concreto sostiene che lâ??azione recuperatoria prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1 impone non solo la verifica della mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e dellâ??avvenuto pagamento del danno da parte dellâ??impresa designata, ma anche lâ??accertamento effettivo della responsabilità per il sinistro stradale. Al riguardo la già richiamata O.I. precisa che il convenuto può contestare tale responsabilità formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato e a tal fine richiama Cass., ord., 28/08/2012, n. 14681.

Il Collegio rimettente, con lâ??O.I. in parola, dopo aver rimarcato quanto sopra riportato, premette in via generale che allâ??impresa designata dal F.G.V.S. viene assegnata la funzione di â??garante ex lege del debito altruiâ?• e che tale obbligazione, secondo un consolidato orientamento, ha natura risarcitoria e non indennitaria e si sostituisce a quella del responsabile del danno, salva la possibilità dellâ??impresa designata di rivalersi su questi per quanto corrisposto al danneggiato.

Passa poi ad esaminare le disposizioni previste nei D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 commi 1 e 2 (cd. codice delle assicurazioni private) nonchÃ" la controversa questione affrontata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dellâ??azione (o delle azioni) di cui ai due commi della citata norma, evidenziando che si tratta di due azioni differenti, in quanto lâ??azione di regresso costituisce un diritto autonomo, laddove nellâ??ipotesi di azione surrogatoria la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato, e rimarca che il comma 1 del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 (che ha sostituito lâ??art. 29 della L. n. 990 del 1969) prevede che il recupero possa avvenire mediante unâ??azione denominata espressamente â??di regressoâ??, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati (nel caso che il responsabile sia stato successivamente identificato), privi di assicurazione o circolanti prohibente domino, mentre il comma 2 della norma in parola disciplina il diverso caso della surroga dellâ??impresa designata nei diritti dellâ??assicurato e del danneggiato verso lâ??impresa designata per lâ??ipotesi di pagamento effettuato anche in via transattiva.

Con riferimento alla qualificazione giuridica della â??sostituzioneâ?• di cui allâ??art. 292, il Collegio rimettente, con lâ??O.I. in esame, rinviene almeno due differenti impostazioni ermeneutiche nellâ??ambito degli orientamenti della giurisprudenza di legittimitÃ.

Secondo la prima, con lâ??azione di regresso di cui al comma 1 dellâ??art. 292 citato lâ??impresa designata esercita un diritto di ripetizione nuovo e proprio, conferitole dal legislatore per il fatto di gestire pubblico denaro con destinazione mutualistica, mentre con quella di surrogazione, di cui al comma 2 del medesimo art. 292, esercita (nei confronti dellâ??impresa, in liquidazione coatta, presso la quale risulti assicurato il veicolo danneggiante) un diritto derivato da quello del danneggiato.

Secondo la seconda impostazione, sia le disposizioni di cui al comma 1 che quelle di cui al comma 2 dellâ??art. 292 citato regolano fattispecie di surrogazione riconducibili alla previsione normativa dellâ??art. 1203, n. 5, c.c.; pertanto, anche con lâ??azione di cui al comma 1, lâ??impresa designata subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato, in quanto non adernpie un debito proprio, ma Ã" tenuta per legge a pagare un debito altrui.

Il Collegio rimettente evidenzia che la qualificazione dellâ??azione come regresso o come surrogazione rileva sul piano della prescrizione (dal giorno del pagamento, per il regresso, dal momento in cui poteva essere fatta valere, per la surrogazione), su quello delle prerogative che lâ??impresa designata ha nei confronti dei vari responsabili, sullâ??applicabilità degli artt. 1299 e 2055 c.c. riguardo ai limiti della sostituzione e sulla competenza del Giudice di pace in materia di circolazione stradale, questioni â??in qualche modo affrontate nei motivi di ricorsoâ?•, e dà conto ampiamente dellâ??esistenza di un contrasto ermeneutico manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla individuazione della natura giuridica dellâ??azione di regresso prevista dallâ??art. 292, comma 1, citato e che ha dato vita a tre diversi orientamenti. Per il primo orientamento, sarebbe unâ??azione di regresso autonoma e specifica prevista dalla legge,

per il secondo si tratterebbe di una ipotesi di surrogazione legale, per il terzo si tratterebbe di una??azione speciale.

Nellâ?? O.I. 18802/2021 si d \tilde{A} pure conto di un arresi:
o di legittimit \tilde{A} (Cass. 17/01/2017, n. 930) che si sarebbe fatto â??carico dei differenti orientamenti esistenti cercando di riavvicinare le posizioni espresse in giurisprudenza ??; con tale arresto questa Corte ha affermato che lâ??argomentazione secondo cui lâ??obbligazione prevista dallâ??art. 29, lett. a) e b), della L. n. 990 del 1969 (norma ora confluita, crome già detto, nellâ??art. 292 del codice assicurazioni private) rappresenta una â??obbligazione autonoma che trova la sua fonte direttamente nella leggeâ?• ed individua nellâ??impresa designata dal Fondo il soggetto sul quale allocare il rischio del risarcimento del danno a fronte di due situazioni (la mancata identificazione o la mancanza di copertura assicurativa del veicolo, nelle quali il danneggiato rischierebbe altrimenti di vedere sacrificato il suo diritto al risarcimento), non si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8085 del 2 aprile 2007, riferendosi questâ??ultima decisione alla diversa ipotesi prevista dalla lettera c) del medesimo art. 29, in cui lâ??azione di rivalsa viene proposta verso la societA di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa, surrogandosi lâ??impresa designata nella posizione del soggetto in favore del quale ha pagato; in questo caso soltanto si verificherebbe, secondo le Sezioni Unite, unâ??ipotesi di surrogazione legale, prevista dal comma 2 dellâ??art. 29 citato, che dà luogo ad una vicenda di tipo lato sensu successoria, riconducibile allâ??art. 1203, n. 5, c.c., in virtù della quale lâ??impresa designata che ha provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dellâ??indennità in favore dellâ??assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti della??impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il Collegio rimettente, pur dando atto dello sforzo di armonizzazione compiuto dal richiamato precedente, rileva tuttavia la permanenza di un contrasto in merito alla qualificazione dellâ??azione esercitata dalla parte ricorrente nella giurisprudenza di legittimità meritevole di rimessione alle Sezioni Unite ed evidenzia una serie di questioni che discendono dalla opzione qualificatoria eventualmente prescelta e che si riverberano sia sul termine di prescrizione (decennale o biennale) applicabile i sia sulla individuazione dei presupposti dellâ??azione fatta valere. In ordine a questâ??ultimo profilo, osserva che lâ??individuazione dei presupposti dellâ??azione assume rilievo non solo in relazione alla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dellâ??autore dellâ??illecito o del sinistro ma anche in ordine allâ??applicabilità o meno dellâ??art. 2055 c.c. nel caso in cui il sinistro sia imputabile a più responsabili (come nella fattispecie in esame, in cui il sinistro, secondo la Corte di merito, Ã" stato cagionato dal conducente, soggetto diverso dal proprietario del veicolo non assicurato).

9. Come pure posto in rilievo dal Collegio rimettente, si registrano nella giurisprudenza di legittimità tre orientamenti in tema di natura dellâ??azione recuperatoria proposta dallâ??impresa designata dal F.G.V.S. ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1, testualmente denominata â??azione di regressoâ??.

9.1. Secondo un primo orientamento l'â?•azione di regressoâ?• in parola non trova titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni (derivante da fatto illecito), ma sarebbe unâ??azione autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. 10/03/1997, n. 10176; Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303; Cass. 17/01/2017 n. 930).

I caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che lâ??illecito costituisce il â??presuppostoâ?• e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dellâ??indennizzo, anche in via transattiva.

PoichÃ" il diritto cui si ricollega lâ??azione in parola non Ã" condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, tale azione Ã" soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale, applicabile allâ??azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale (su tale specifica questione v., sia pure con riferimento allâ??art. 20 e 29 della L. 1969, applicabile *ratione temporis*, Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303 e Cass. 17/01/2017, n. 930, già citata).

Inoltre, si ritiene che, con riferimento alla posizione dellâ??impresa designata, non operino gli artt. 1299 e 2055 c.c. e, pertanto, nel caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nel caso di incidente causato da un conducente diverso dal proprietario del veicolo), lâ??impresa designata può pretendere lâ??intero. A tale riguardo Ã" stato affermato che lâ??obbligazione gravante sullâ??impresa assicurativa designata dal Fondo abbia natura sostitutiva e non solidale rispetto a quella dei responsabili (Cass. 1/02/2011, n. 2347). In particolare, lâ??unicità del fatto dannoso richiesta dallâ??art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dellâ??illecito si riferisce al fatto dannoso derivato da più azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti, semprechÃ" le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno; lâ??art. 2055 c.c. si riferisce, quindi, alla categoria dei â??concorrenti nella produzione del medesimo evento dannosoâ?• (fra i quali non può farsi rientrare la posizione del Fondo di garanzia) e non a quella, diversa, dei â??coobbligati solidaliâ?• (nella quale potrebbe ben ricadere, a titolo legale, anche il Fondo).

Il carattere autonomo dellâ??azione di regresso, $\cos \tilde{A} \neg$ come appena delineato, $pu\tilde{A}^2$ essere meglio inteso alla luce di quanto affermato da questa Corte con la sentenza 12 settembre 2019,, n. 22726, in relazione ad una particolare fattispecie in cui il danneggiato del sinistro aveva ceduto al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 nei confronti della propria compagnia assicuratrice. In tale ipotesi questa Corte ha ritenuto che la riunione in capo al cessionario delle qualit \tilde{A} di creditore e debitore in solido non determina lâ??estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sullâ??assicuratore, non trovando in tal caso applicazione lâ??art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di

solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dellâ??assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.

Nella sentenza appena richiamata quel Collegio \tilde{A} " giunto alle richiamate conclusioni esaminando lâ??obbligazione gravante sullâ??assicuratore mediante lâ??enucleazione di una serie di indici, ivi dettagliatamente indicati, dai quali, nel loro complesso, emergono indubbi caratteri di specialit \tilde{A} rispetto alla disciplina codicistica del contratto di assicurazione, che inevitabilmente si riflettono anche sul funzionamento del vincolo di solidariet \tilde{A} che lega le diverse obbligazioni e dai quali emerge, altres \tilde{A} , la natura meramente accessoria dellâ??obbligazione del danneggiante/responsabile civile.

Si legge nella sentenza in parola che \hat{a} ??La tutela del danneggiato \tilde{A} infatti attuata dal legislatore tramite \hat{a} ??un autonomo \hat{a} ?' complesso di norme nell \hat{a} ??ambito del quale il concetto di rischio assicurato \tilde{A} estraneo ed irrilevante, dato che la tutela del danneggiato deve operare \hat{a} ?' sempre e comunque \hat{a} ? $^{\bullet}$ (Cass. n. 4798 del 1999, cit.).

 $Ci\tilde{A}^2$ che in definitiva lega le due obbligazioni, rendendole \hat{a} ??solidali \hat{a} ? \tilde{A} " esclusivamente la funzione di garanzia svolta dal debito del responsabile civile rispetto all \hat{a} ??obbligazione dell \hat{a} ??assicuratore, ben potendo affermarsi che, in base al sistema di cui alla L. n. 990 del 1969, poi sostanzialmente recepito nel codice delle assicurazioni, obbligato principale \tilde{A} " $l\hat{a}$??assicuratore, e solo il patrimonio di questi dovr \tilde{A} sopportare la decurtazione corrispondente all \hat{a} ??intero ammontare del danno risarcito (salva $l\hat{a}$??incapienza del massimale) \hat{a} ??.

Con riferimento proprio ad una domanda di risarcimento del danno causato da un veicolo non assicurato questa Corte, nel confermare la decisione del giudice di merito che aveva rigettato lâ??eccezione di prescrizione, pur rilevando che il termine di prescrizione non era decorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, affermando che tra impresa designata per conto del F.G.V.S. e responsabile del sinistro non câ??Ã" solidarietà passiva e quindi non Ã" applicabile lâ??art. 1310 c.c. (Cass. 19 agosto 2009, n. 18401).

In relazione poi al termine di prescrizione applicabile, si segnala che, con sentenza del 13 giugno 2013, n. 15303 questa Corte ha affermato che â??In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitĂ civile derivante dalla circo/azione di veicoli a motore, lâ??impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi del L. n. 990 del 24 dicembre 1969, art. 29 (applicabile â??ratione temporisâ?•) non Ã" soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile allâ??azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perchÃ" il suo diritto non Ã" condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che Ã" soggetta allâ??ordinario termine di prescrizione decennaleâ?• (in senso conforme si era già espressa Cass. 11/05/2007, n. 10827).

9.2. Secondo altro orientamento, lâ??azione recuperatoria ex art. 292 deve essere ricondotta allâ??ambito della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, c.c., attribuendosi allâ??impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato (v. con riferimento al L. n. 990 del 24 dicembre 1969 art. 29, Cass., sez. un., 1.1/11/1991, n. 12014; Cass. 15/01/2002, n. 366; Cass. 17/09/2005, n. 18446; Cass. 6/07/2006, n. 15357).

In particolare, secondo lâ??indirizzo in parola, lâ??espressione usata dalla legge â??azione di regressoâ?• (art. 29, comma 1, L. n. 990 del 19699) Ã" â??atecnica e imprecisaâ?• ed Ã" riconducibile alla surrogazione legale di cui allâ??art. 1203 c.c., n. 5); infatti, lâ??impresa designata che ha risarcito il danno si surroga al danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato (art. 19 comma 1, lett. a) e b) della medesima legge) e in tale prospettiva â??il diritto di regresso (meglio di rivalsa) spettante alla impresa designata nei confronti del responsabile dellâ??incidenteâ?• Ã" soggetto al termine di prescrizione biennale, traducendosi nellâ??attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito (nella stessa posizione sostanziale e processuale), cui subentra lâ??impresa (v. in motivazione Cass. 15/01/2002, n. 366).

Con specifico riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, lâ??orientamento in esame individua due diverse opzioni interpretative: secondo quanto affermato da Cass. 6/07/2006, n. 15357, il termine decorre dallâ??esecuzione del pagamento al danneggiato, atteso che â??si traduce nella attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra lâ??impresa nella medesima posizione sostanziale e processualeâ??; secondo una successiva pronuncia (Cass. 17/05/2007, n. 11457, non relativa specificamente allâ??azione dellâ??impresa designata di cui si discute in causa ma alla surrogazione dellâ??assicuratore ai sensi dellâ??art. 1916 c.c., qualificata come â??forma di successione a titolo particolareâ?• nel credito risarcitorio), il termine decorre dalla comunicazione di surrogarsi nel credito trasmessa dallâ??impresa assicuratrice.

9.3. Secondo un terzo orientamento della giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , lâ??azione dellâ??impresa designata \tilde{A} " unâ??azione speciale non assimilabile n \tilde{A} " allo schema dellâ??azione di regresso tra coobbligati solidali n \tilde{A} " allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.

Al riguardo si richiama la sentenza di questa Corte del 6 ottobre 2016, n. 20026, non massimata, che, esaminando lâ??ambito di applicabilità dellâ??art. 2055 c.c., ha escluso il frazionamento interno del regresso secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati ex art. 2055 c.c. (ovvero ex art. 1299, comma 3, c.c.) sulla base delle considerazioni contenute in una precedente decisione, (Cass. 1/02/2011, n. 2347) e secondo cui (lâ??azienda designata per) il Fondo ha il diritto di agire in â??regressoâ?• per lâ??intero, proprio perchÃ" lâ??obbligazione *ex lege* gravante sul Fondo in favore del danneggiato Ã" sostitutiva di quella dei responsabili civili e non solidale, con conseguente inapplicabilità dellâ??art. 2055 c.c..

Alla luce del citato precedente, nella sentenza n. 20026 del 2016 sopra indicata si rammenta che â??lâ??azione recuperatoria accordata allâ??impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato, sebbene sia espressamente definita dalla legge come â??regressoâ?•, costituisce in realtà unâ??ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c. c., n. 5: essa infatti consiste nellâ??attribuzione allâ??impresa designata dello stesso diritto vantato dal danneggiato(risarcito, al quale lâ??impresa designata subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale â?/.

 $Ci\tilde{A}^2$ vuol dire che allâ??azione recuperatoria proposta dallâ??impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato non si applicheranno gli artt. 1299 e 2055 c.c. (dettati per lâ??azione di regresso), con la conseguenza che, nel caso il sinistro sia imputabile a pi \tilde{A}^1 responsabili (come nel caso di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo):

â?? (a) lâ??impresa designata potrà pretendere da uno qualsiasi dei responsabili lâ??intero importo pagato, e non solo la quota su questi gravante;

â?? (b) nel caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, lâ??altro sarà tenuto per lâ??intero â??.

- 10. Va pure evidenziando che neppure in dottrina si registrano opinioni concordi.
- **10.1**. Va premesso che nellâ??ambito della struttura dellâ??obbligazione soggettivamente complessa *ex latere debitoris*, il regresso viene definito come schema tipico, con caratteristiche peculiari, al quale il legislatore fa ricorso in ipotesi di sussistenza di un vincolo di coobbligazione solidale ai sensi dellâ??art. 1299 c.c., con riferimento almeno al lato esterno e di adempimento di uno dei due o più coobbligati, anche per una quota a lui non spettante nei rapporti interni. Con lâ??adempimento dellâ??obbligazione solidale il solvens acquisisce un diritto nuovo che trova giustificazione nel particolare rapporto, contrattuale o legale, sottostante tra i vari condebitori solidali, al fine di assicurare il riequilibrio tra i medesimi.

Con la surrogazione, il surrogante si sostituisce nelle ragioni del creditore, come espressamente previsto nel caso di surrogazione legale e, per quanto qui rileva, â??a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri e per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarloâ?•, come previsto nellâ??art. 1203 n. 3 c.c., e â??negli altri casi previsti dalla leggeâ??, come previsto dallâ??art. 1203 n. 5 c.c..

Secondo autorevole dottrina, in linea meramente descrittiva, il regresso comprende tutti i casi in cui un soggetto, per il fatto di aver compiuto un pagamento che si risolve in tutto o in parte nellâ??interesse di un terzo, acquista il diritto a vedere rimborsata in tutto o in parte la somma pagata o in ogni caso il valore della prestazione eseguita. La stessa dottrina sostiene che, se si passa dal profilo descrittivo a quello giuridico, il regresso non può essere prospettato come

categoria unitaria, tenuto conto che esso comprende una serie di ipotesi che difficilmente possono essere considerate in un à mbito unitario (si pensi, ad esempio, al regresso del terzo che ha pagato un debito altrui, al fideiussore nei confronti del debitore principale, al mandatario verso il mandante, al gestore di affari verso il *dominus*, al socio verso gli altri soci).

- **10.2**. Eâ?? stato osservato dalla dottrina che nelle ipotesi in cui lâ??ordinamento disciplina un vincolo di coobbligazione solidale e di pagamento del debito da parte di chi, nei rapporti interni, figura come un condebitore nellâ??interesse altrui, la terminologia utilizzata non sia univoca essendo il fenomeno indicato talvolta come regresso, talaltra ancor più genericamente come rivalsa e altre volte ancora, infine, come surrogazione.
- **10.3**. Risulta comunque prevalente in dottrina la tesi che distingue la surrogazione dal regresso, qualificando la prima quale vicenda traslativa del credito attraverso il subingresso di un terzo nei diritti che il creditore originario vantava nei confronti del debitore, in conseguenza del pagamento del debito, con il concorso delle altre condizioni di legge, e il secondo come diritto di credito autonomo e nuovo che sorge in capo al *solvens* sulla base della??avvenuto pagamento.
- **10.4**. La funzione cui sono preposte le due azioni in parola Ã" la medesima, e cioÃ" quella di assicurare il recupero della prestazione erogata ad un soggetto che ha soddisfatto lâ??interesse creditorio (art. 1201 c.c.) o ha reso possibile lâ??adempimento al debitore (art. 1202 c.c.) o aveva interesse normativamente tipizzato a soddisfare il precedente creditore (1203 c.c.) oppure come obbligato in solido ha pagato lâ??intero debito (art. 1299 c.c.).

Secondo alcuni, inoltre, entrambi i rimedi sembrerebbero supplire allâ??inesistenza di una ragione giustificatrice dellâ??attribuzione eseguita da un terzo e sarebbero esercitabili in rapporto di alternatività tra loro.

Secondo altri, regresso e surroga sarebbero rimedi tra loro concorrenti ovvero in rapporto di complementarit\(\tilde{A} \), potendo il terzo surrogato agire in regresso per ottenere quanto dovutogli \(\tilde{a} ?? \) oltre il limite recuperatorio della surrogazione\(\tilde{a} ?? \).

- 10.5. La non univocit \tilde{A} delle posizioni in dottrina a tale ultimo riguardo va ricercata nel tratto caratterizzante del regresso rispetto alla surrogazione che \tilde{A} " quello di costituire un diritto autonomo e nuovo rispetto a quello estinto con il pagamento, comportando tale carattere plurime differenze in ordine alla disciplina della prescrizione, del mancato subingresso nei diritti accessori di garanzia, nella possibilit \tilde{A} di ripetere le spese sopportate a causa della preventiva escussione.
- **10.6**. Tale differenza strutturale ha come conseguenza che con la surrogazione lâ??adempiente subentra anche nelle eventuali garanzie del credito, comprese fideiussioni e privilegi (art. 1204 c.c.), con il regresso, invece, inteso come diritto nuovo e autonomo, non gli si estendono. Altra differenza si registra in tema di interessi che soltanto nel regresso sorgono in capo allâ??adempiente nei confronti degli altri condebitori e con decorrenza dal giorno del pagamento,

ai quali ha diritto anche se il credito originario, per apposita clausola contrattuale, non produceva interessi; per converso, in base allâ??azione di regresso, lâ??adempiente ha diritto agli interessi solo nel saggio legale, anche se, invece, per il credito originario erano pattuiti interessi convenzionali superiori ai legali, che può eventualmente pretendere avvalendosi della surrogazione. Infine, ulteriore differenza sussiste in materia di prescrizione, atteso che per la surrogazione la durata della prescrizione rimane quella del credito originario e ricomincia a decorrere *ex novo* dal momento del pagamento al creditore, mentre per il regresso, pur essendo un diritto nuovo, si Ã" talvolta sostenuto che, inserendosi il pagamento(nel rapporto originario trova applicazione il termine breve di prescrizione ad esso eventualmente applicabile.

- 11. Le diverse opinioni che si registrano in dottrina e a cui si Ã" fatto sinteticamente sopra cenno, con riferimento ai rapporti tra regresso e surrogazione sul piano sistematico generale, si ritrovano in ordine alla specifica qualificazione â?? e alla conseguente disciplina applicabile â?? delle azioni di recupero dellâ??impresa designata a risarcire i terzi per conto del Fondo ex art. 292 del codice dellle assicurazioni private (e prima ex art. 29 della L. n. 990 del 1969). Si evidenzia inoltre che, a complicare ulteriormente la questione, contribuisce pure il rapporto tra la disciplina speciale dellâ??assicurazione privata obbligatoria e quella codicistica generale in tema di contratto di assicurazione di cui allâ??art. 1916 c.c..
- **12**. Si Ã" già anticipato che lâ??art. 292 del codice delle assicurazioni private contempla due distinte azioni recuperatorie a favore dellâ??impresa designata dal Fondo.

Nel comma 1 Ã" prevista lâ??azione di â??regressoâ?• nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dellâ??indennizzo pagato, nonchÃ" degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dallâ??art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioÃ" nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione *prohibente domino*.

Nel comma 2 Ã" prevista la â??surrogazioneâ?• dellâ??impresa designata per lâ??importo pagato nei diritti dellâ??assicurato e del danneggiato verso lâ??impresa posta in liquidazione coal:ta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti.

La fattispecie allâ??esame, relativa ad un sinistro c:agionato da un veicolo privo di assicurazione rientra nella previsione dellâ??art. 292, comma 1, ai sensi del quale lâ??azione denominata di regresso Ã" attribuita *ex lege* allâ??impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dellâ??indennizzo pagato, oltre interessi e spese.

Si Ã" molto discusso e si discute ancora in relazione al significato da attribuire allâ??espressione â??azione di regressoâ?• di cui al comma 1 del citato art. 292. In particolare, si controverte sul se la distinzione lessicale che caratterizza i due commi della norma in questione imponga effettivamente lâ??adozione dei due diversi modelli teorici cui si fa espresso riferimento â?? il regresso e la surrogazione in relazione alle due diverse fattispecie contemplate ovvero se,

nonostante lâ??utilizzo di differenti termini, le due azioni contemplate si inseriscano in una vicenda di successione dellâ??impresa designata nei medesimi diritti del danneggiato, secondo il modello della surrogazione legale.

Facendo riferimento agli orientamenti più seguiti, in un panorama di opinioni ben più ampio, si evidenzia che una parte della dottrina ritiene, invero, che lâ??espressione sia stata impiegata dal legislatore in senso improprio in quanto la vera funzione e natura dellâ??azione sarebbe quella di conferire allâ??impresa designata quegli stessi diritti che competono al danneggiato e che questi non può più esercitare contro â??i responsabili del sinistroâ?• in quanto è stato già risarcito. Pertanto, secondo tale orientamento, detta azione parteciperebbe degli stessi elementi tipici della surrogazione legale prevista dallâ??art. 1203, n. 5, c.c. ed infatti avrebbe come effetto la reintegrazione del patrimonio del solvens attraverso la sostituzione e il subingresso negli stessi diritti del creditore soddisfatto. Ne conseguirebbe che, allorchè lâ??impresa designata esercita lâ??azione di regresso, dopo avere provveduto al pagamento del risarcimento del danno, la stessa non farebbe valere un diritto proprio nei confronti del responsabile, ma assumerebbe la medesima posizione processuale e sostanziale del creditore surrogato e le sarebbero, quindi, opponibili le stesse eccezioni opponibili al danneggiato risarcito. Inoltre, lâ??impresa designata vanterebbe, nei confronti del responsabile del sinistro, lo stesso diritto spettante al danneggiato soddisfatto, finalizzato al recupero dellâ??indennizzo corrisposto.

Secondo altra parte della dottrina lâ??espressione contenuta dallâ??art. 292 conferirebbe in capo allâ??impresa designata del Fondo unâ??azione autonoma e un diritto di regresso in senso proprio che, pur determinando il subentro nel diritto di credito spettante al danneggiato, porrebbe un obbligo risarcitorio autonomo che sorgerebbe per effetto dellâ??inadempimento da parte del responsabile civile non dellâ??obbligazione di risarcimento bensì dellâ??obbligo di assicurarsi. Ne conseguirebbe che non verrebbe in rilievo lâ??istituto della surrogazione, proprio in quanto non vi sarebbe identità tr lâ??obbligazione adempiuta dallâ??impresa designata e quella del responsabile civile e, pertanto, non si verificherebbe unâ??ipotesi di pagamento del debito altrui e, quanto al regime della prescrizione, comporterebbe lâ??operatività del termine ordinario decennale di cui allâ??art. 2947 c.c..

- **13**. Risulta del tutto evidente che rilevanti differenze derivano a seconda che lâ??azione di regresso dellâ??impresa designata venga intesa come sostitutiva di quella del responsabile del sinistro ovvero come autonoma rispetto allâ??azione da ultimo indicata.
- **14**. Rileva il Collegio che non Ã" del tutto infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed atecnico, sicchÃ" lâ??argomento testuale non Ã" di per sÃ" particolarmente significativo, mentre risulta comunque evidente che la scelta del legislatore di qualificare diversamente le azioni previste nei due commi dellâ??art. 292 più volte citato sia indicativa di una chiara volontà di disciplinare e connotare in modo non identico le due innegabilmente diverse fattispecie disciplinate dai due richiamati commi.

15. Va considerato che, in adempimento dellâ??obbligo assunto in base allâ??art. 9 della Convenzione Europea relativa allâ??assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli, del 20 aprile 1959, con lâ??art. 19 della L. n. 990 del 1969, allo scopo di tutelare lâ??esigenza, considerata di pubblico interesse, del risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di non operatività o di inesistenza di una polizza assicurativa stipulata dal danneggiante, fu istituito presso lâ??Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti assoggettati a obbligo di assicurazione: a) quando il sinistro fosse stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) quando il veicolo o natante fosse risultato non assicurato; c) quando lâ??impresa assicuratrice che aveva emesso la polizza, si fosse trovata al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi fosse stata posta successivamente.

Tale Fondo era alimentato prevalentemente da un contributo che le imprese autorizzate allâ??esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti erano tenute a versare allâ??Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La disciplina relativa della L. n. 990 del 1969, ora abrogata, Ã" quindi confluita in una più ampia riscrittura nel codice delle assicurazioni private.

Attualmente il Fondo in parola Ã" costituito presso la Consap-Concessionaria servizi pubblici S.p.sa. e continua ad essere alimentato dai contributi versati dalle imprese autorizzate allâ??esercizio dellâ??assicurazione obbligatoria.

Risulta del tutto evidente il fine solidaristico della contribuzione della generalit\(\tilde{A}\) degli assicurati alla alimentazione del Fondo, che si riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso delle somme anticipate \(\hat{a}??\) per la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro \(\hat{a}??\) dalle imprese designate (v. Corte Cost. 1/03/1973, n. 24 e 18/12/1987, n. 560).

Va pure precisato, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e sostenuto dalla prevalente dottrina, che tale carattere solidaristico non esclude nÃ" limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dallâ??intervento del Fondo (v., solo a tale specifico riguardo, Corte Cost. n. 24 del 1973 e n. 560 del 1987, già cit.; Cass. 19/12/1990, n. 12036, Cass. 25/09/2000, n. 12671; Cass. 7/02/2006, n. 2596; Cass. 19/08/2009, n. 1840) e ciò, secondo lâ??opinione prevalente, tenuto conto dello stretto legame tra la Ric. 2018 n. 28292 sez. SU â?? ud. 25-01-2022 prestazione del Fondo e lâ??accertamento della responsabilità civile in capo al soggetto danneggiante.

In questa prospettiva, lâ??istituzione del Fondo Ã" stata intesa non come volta a riconoscere, in ogni caso, unâ??indennità ai danneggiati, come avviene negli ordinamenti in cui il sistema assicurativo Ã" di tipo *no fault insurance*, prescindendo cioÃ" dal profilo soggettivo del dolo o della colpa, ma come prestazione che, â??sostituendosiâ?• al risarcimento dovuto al responsabile

civile del sinistro, presuppone che sia ascrivibile al dolo o alla colpa di questi la responsabilità del sinistro.

16. Il carattere solidaristico dellâ??obbligazione posta *ex lege* in capo allâ??impresa designata per il Fondo, ispirato â?? come già detto â?? da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale e accentuato dalle ricordate modalità di alimentazione, conforma nettamente la natura e la disciplina dellâ??azione prevista dal comma 1 dellâ??art. 292 del D.Lgs. n. 209 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari.

Allâ??esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche lâ??esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge alìimpresa designata.

17. Ad avviso del Collegio, lâ??azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale *ex lege*, non assimilabile nÃ" allo schema tipico dellâ??azione di regresso tra coobbligati solidali nÃ" allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dallâ??impresa designata dal Fondo nellâ??interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.

Le caratteristiche di specialit della??azione di cui al comma 1 della??art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare *tout court* la posizione della??impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.

18. Lâ??atipicità del vincolo solidale esistente tra lâ??obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella *ex lege* del Fondo (e per esso dellâ??impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima â?? in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dallâ??obbligatorietà dellâ??assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si Ã" già detto â?? comporta che lâ??impresa designata può agire per il recupero dellâ??intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella allâ??esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonchÃ" negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nellâ??ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), lâ??impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente allâ??obbligo assicurativo) lâ??intero importo pagato e non solo la quota su questi

gravante, non applicandosi nÃ" lâ??art. 1299 nÃ" lâ??art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, lâ??altro Ã" tenuto per lâ??intero.

- 19. Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dallâ??intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dellâ??impronta solidaristica che caratterizza lâ??obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche lâ??azione in esame, lâ??accertamento della responsabilitĂ del sinistro non costituisce lâ??oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben pu \tilde{A}^2 essere contestata *ex adverso* negando ogni propria responsabilit \tilde{A} , sicch \tilde{A} " non Ã" al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso allâ??esame, la lamentata violazione dellâ??art. 112 c.p.c. nÃ" la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, contrariamente allâ??assunto dei ricorrenti e diversamente da quanto affermato da questa Corte, in sede di regolamento di competenza, con lâ??ordinanza 23/07/2010, n. 17467. Tale pronuncia si colloca espressamente, infatti, nel filone interpretativo â?? non condiviso, come sopra evidenziato, da queste Sezioni Unite â?? secondo cui lâ??azione di regresso in discorso si concreta nellâ??esercizio da parte dellâ??impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, diritto che risulta attribuito dalla legge a detta impresa sulla base di una surrogazione legale ai sensi dellâ??art. 1203 c.p.c., n. 5.
- **20**. Inoltre, proprio per le ragioni già dette, la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuto, bensì, come già ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dellâ?? art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, che non risulta) dal ricorso, essere stato ritualmente, come tale, contestato.
- **21**. Ben pu \tilde{A}^2 , altres \tilde{A} ¬, essere eventualmente eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dallâ??impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dallâ??impresa designata.
- 22. Inoltre, essendo espressamente previsto nel comma 1 dellâ??art. 292 in questione che lâ??impresa designata possa esperire lâ??azione ivi prevista anche qualora abbia risarcito il danno in via di transazione ed avendo nella specie detta impresa fondato la sua domanda proprio sulla base dellâ??effettuata transazione, il credito vantato era liquido ed esigibile e ben poteva essere azionato in via monitoria.
- **23**. Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma $ex\ lege$, il termine di prescrizione applicabile \tilde{A} " quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
- **24**. Conclusivamente, alla luce di quanto evidenziato, vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto; la causa va rimessa alla Terza Sezione civile di questa Corte per lâ??esame

del quinto motivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto; rimette la causa alla Terza Sezione civile di questa Corte per lâ??esame del quinto motivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2022

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilit $ilde{A}$ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, hanno affermato che lâ??azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, in quanto connotata dal carattere atipico del vincolo di solidariet $ilde{A}$ passiva assunto dallâ??impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nellâ??interesse di un terzo, in sostituzione del responsabile civile, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile $n\tilde{A} \odot$ allâ??azione di regresso tra coobbligati solidali, $n\tilde{A}$ \odot alla surrogazione pura nel diritto del danneggiato, che non consente, pertanto, di parificare la posizione dellâ??impresa designata, ed il diritto da questa esercitato nei confronti del danneggiante, alla posizione ed al diritto fatto valere dal danneggiato; ne consegue che lâ??impresa danneggiata pu \tilde{A}^2 agire nei confronti del responsabile civile per il recupero dell \hat{a} ??intero importo, che, in caso di sinistro imputabile a pi $\tilde{A}^{_{I}}$ responsabili, non trovano applicazione gli artt. 1299 e 2055 c.c., che va esclusa la competenza per materia del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., che sussiste la competenza territoriale del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., che a tale azione trova applicazione la prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Supporto Alla Lettura:

RESPONSABILITA ??? CIVILE AUTOVEICOLI

La polizza RCA Ã" unâ??assicurazione obbligatoria che copre un veicolo, anche se in sosta o senza guidatore, che salda i danni eventualmente causati a terzi da quel veicolo. Si tratta di un contratto assicurativo in cui una compagnia assicurativa liquida i danni materiali o fisici causati dallâ??auto dellâ??assicurato a terzi in caso di sinistro. La polizza copre i danni provocati dal veicolo a persone, animali o cose, mentre non garantisce eventuali danni fisici subiti dal guidatore che ha causato lâ??incidente, in questâ??ultimo caso può essere utile abbinare allâ??RC Auto la polizza infortuni del conducente, una garanzia accessoria che permette di ricevere un risarcimento economico nel caso di danni fisici subiti dal guidatore per un sinistro effettuato con colpa, inoltre deve essere attiva anche quando il veicolo \tilde{A} " in sosta: dunque, il contratto pu \tilde{A}^2 non essere stipulato solo se il mezzo non viene utilizzato ed \tilde{A} " custodito in un luogo privato (es. un garage). La polizza Ã" valida per un anno, termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui Ã" stato pagato il premio. Dopo i 12 mesi, può essere rinnovata con la stessa compagnia oppure puÃ² essere sottoscritto un nuovo contratto con un altro assicuratore. Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del c.d. tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per lâ??anno successivo, con d.1. 179/2013 (noto anche come Decreto di Sviluppo bis) Ã" stata sancita la sua abolizione, e questo ha portato diversi vantaggi per il cliente che non deve più inviare alcuna comunicazione di disdetta dellâ??RC Auto dopo lâ??annualità assicurativa: in $pi\tilde{A}^1$, ha maggiore libert \tilde{A} di cambiare compagnia, in modo da poter accedere sempre alle migliori tariffe assicurative sul mercato. Importante Ã" che lâ??abolizione del tacito rinnovo ha portato allâ??ultrattività della polizza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante questi giorni (definiti anche come periodo di tolleranza) il mezzo può continuare a circolare, ma solo sulle strade italiane. Dunque, eventuali sinistri causati dallâ??assicurato dovranno essere indennizzati dalla propria assicurazione: allo stesso tempo, le Forze dellâ??Ordine non potranno elevare alcuna salazione per mancata copertura.

Giurispedia.it